

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 148-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**ACHILLE OTTAVIANI**

per il reato di cui all'articolo 57, con riferimento agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, 13 e 21  
della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(CONSO)

**il 19 maggio 1993**

**Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1993**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ottaviani per il reato di cui all'articolo 57, con riferimento agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 19 maggio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 24 maggio 1993 e deferita alla Giunta il 1° giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 7 luglio 1993.

Il senatore Ottaviani è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 7 luglio 1993.

La vicenda trae origine dalla querela presentata in data 7 febbraio 1991 dalla signora Laura Bellamoli, la quale si è ritenuta diffamata da articoli apparsi il 9 e 23 novembre 1990 sul periodico: «Verona Maga-

zine», di cui il senatore Ottaviani era all'epoca direttore; articoli riguardanti la gestione di un istituto di assistenza per anziani, di cui la querelante era vice presidente.

Al riguardo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha deliberato unanimemente di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere sulla base dell'indirizzo chiaramente espresso dall'Assemblea del Senato in questa legislatura (v. le sedute del 30 luglio 1992, del 14 gennaio 1993, del 10 e 24 febbraio 1993 e del 3 marzo 1993) in merito alle richieste concernenti il reato di diffamazione per mezzo della stampa.

Inoltre, nei confronti del senatore Ottaviani è stato già chiesto il rinvio a giudizio in data 3 ottobre 1991, prima dell'elezione a senatore; e pertanto non può nemmeno ravvisarsi una possibile proiezione esterna di attività posta in essere nell'esercizio del mandato parlamentare.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, *relatore*